

Città dell'Aquila

Prot. n° 0021854 del 07/03/2014

USCITA



## COMUNE DELL'AQUILA

### SETTORE AVVOCATURA

Via XXV Aprile - L'Aquila -  
 Telefono: 0862/645348 Fax: 0862/645363  
 email: [avvocatura@comune.laquila.gov.it](mailto:avvocatura@comune.laquila.gov.it)

Spett.le  
 Banca Tercas S.p.A.  
 Direzione Crediti  
 Corso San Giorgio n. 36  
 64100 TERAMO

p.o.c.

Al Dirigente del  
 Settore Ricostruzione Privata  
 Ing. Vittorio Fabrizi  
 SEDE

**Oggetto: Riscontro a richiesta parere legale con nota TERCAS del 21/02/2014**

Formula quesito codesto Istituto di Credito, ai sensi dell' art. 7 dell' Accordo ABI/Comune dell' Aquila del 18.3.2013, in merito a dubbi interpretativi *“sulla necessità o meno del visto del Comune dell'Aquila sulla documentazione contabile relativa a finanziamenti agevolati erogati attraverso l'intervento della Cassa Depositi e Prestiti, regolati dalla precedente convenzione ABI/CDP del 02/09/2010, ai fini della erogazione dei SAL relativi ad interventi approvati anteriormente”*.

Tale dubbio insorge in dipendenza dell'accordo del 18.3.2013 tra l'ABI ed il Comune dell'Aquila, che non conterrebbe *“la disciplina transitoria per quei finanziamenti erogati dalla Banca con l'intervento della Cassa Depositi e Prestiti, anteriormente alla sottoscrizione del ripetuto accordo del 18/03/2013”*.

Da quanto emerge nella richiesta di parere, codesto Spettabile Istituto pone il dubbio se sussista l'obbligo della vidimazione da parte del Comune sulla documentazione contabile da presentare in banca ai fini del pagamento dei singoli stati di avanzamento di lavori assistiti da contributo cosiddetto *“agevolato”*; tanto in analogia con quanto previsto – in virtù del citato accordo 18.3.2013 – in relazione ai finanziamenti *“diretti”* gravanti sui fondi di cui alla delibera C.I.P.E. del 21/12/2012.

Per dare motivata risposta alla richiesta di parere, appare necessario rammentare che l'accordo ABI/Comune dell'Aquila sottoscritto in data 18/03/2013, all'art. 2 comma 1, testualmente recita che *“con il presente Accordo si definiscono le linee guida e le regole applicative sulla base delle quali il Comune dell'Aquila utilizzerà i fondi concessi dalla delibera CIPE del 21 dicembre 2012, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, e quelli trasferiti per la ricostruzione privata al fine di fornire*

*ai Beneficiari le somme necessarie per la riparazione/ricostruzione delle abitazioni dichiarate inagibili o l'acquisto dell'unità sostitutiva dell'abitazione principale".*

La modalità per l'utilizzo del conto corrente vincolato è disciplinata dal successivo art. 5, comma 2: *"la Banca si limiterà ad effettuare, a seconda dei casi, il controllo formale dell'esistenza del Provvedimento e dell'esistenza dei documenti contabili (fatture/ricevute) riguardanti le spese effettuate, debitamente vidimati con timbro e firma dal Direttore dei Lavori e dal Comune"*

Dalla lettura delle citate disposizioni, appare possibile individuare l'ambito di applicazione della norma: non v'è dubbio alcuno che la procedura richiamata dall'anzidetto accordo sottoscritto tra ABI e Comune disciplini unicamente l'utilizzo dei fondi di cui alla delibera C.I.P.E. del 21/12/2012, nonché dei fondi per la ricostruzione che verranno man mano trasferiti successivamente a tale data. Solo per tali tipologie di finanziamento, pertanto, vale la disciplina richiamata dall'art. 5, comma 2.

Sotto altro aspetto non può non essere evidenziato come il più recente accordo tra l'ABI e il Comune dell'Aquila vada inquadrato tra gli atti negoziali di diritto privato ex art. 1372 cod. civ. e che, come tale, *ha forza di legge tra le parti* senza che possa produrre effetto nei confronti di terzi: in tal senso non appare contestabile l'asserzione che i beneficiari del finanziamento agevolato, ottenuto dalla Cassa Depositi e Prestiti in virtù del menzionato accordo del 02/09/2010, vadano considerati a tutti gli effetti quali "soggetti terzi" rispetto alla differente e successiva regolazione tra ABI e Comune e, pertanto.

Non vi alcun dubbio, pertanto, che sia la stessa normativa di riferimento a ritenere come non obbligatoria alcuna vidimazione, visto o nulla osta comunque denominato per quei soggetti che abbiano optato per la procedura di finanziamento agevolato con la CDP, fermo restando che ciascun beneficiario di contributo ha la facoltà di richiedere eventuali atti di controllo agli uffici comunali (in questo caso preventivi, in luogo o in aggiunta a quelli successivi previsti ex lege).

Neppure è possibile rinvenire alcuna ulteriore restrizione o differente interpretazione della richiamata normativa in base al recente intervento del Legislatore attuato con la legge n° 43 del 27/04/2013 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo) che all'art. 7/bis stabilisce unicamente che *"I contributi (assegnati ai comuni interessati con la delibera del CIPE) sono erogati dai Comuni interessati sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi"*. Anche tale fonte normativa nulla aggiunge e nulla muta riguardo alla diversa tipologia di finanziamento disciplinato dalla Convenzione sottoscritta tra l'ABI e la Cassa Depositi e Prestiti in data 02/09/2010.

Per tali ragioni, quanto alle procedure di finanziamento agevolato adottate antecedentemente all'accordo sottoscritto tra ABI e Comune dell'Aquila in data 18/03/2013, si esprime l' avviso che non possa subordinarsi l' operatività da parte del titolare sul conto dedicato al finanziamento agevolato e, in concreto, la liquidazione delle prestazioni necessarie per le opere di riparazione/ricostruzione post-sismica alla presentazione di atti e/o fatture recanti il *"visto/vidimazione"* dei competenti Uffici Comunali.

Confidando di aver fornito adeguato chiarimento, si saluta distintamente.

L'Aquila, 07 marzo 2014

Il Dirigente del Settore Avvocatura  
(Avv. Domenico de Nardis)

